



ASTTI

Schweizerischer Verband für Übersetzen, Terminologie und Dolmetschen
Association suisse de traduction, de terminologie et d'interprétation
Associazione svizzera per la traduzione, la terminologia e l'interpretariato
Associazziun svizra da translaziun, da terminologia e d'interpretaziun

Statuto dell'ASTTI

del 4 luglio 2020 (Stato 24.04.2023)

Per comodità di lettura, nel presente Statuto viene utilizzata esclusivamente la forma femminile, che si riferisce ad ambedue i generi.

Titolo I. Disposizioni generali

Art. 1 Definizione

L'Associazione svizzera per la traduzione, la terminologia e l'interpretariato (ASTTI) è un'associazione ai sensi dell'articolo 60 e seguenti del Codice civile svizzero.

Art. 2 Sede

L'Associazione ha sede presso l'indirizzo della propria Segreteria.

Art. 3 Neutralità

L'Associazione segue una linea di rigorosa neutralità sul piano politico e confessionale.

Art. 4 Scopi

L'Associazione persegue i seguenti scopi:

- a. rappresentare gli interessi delle proprie socie;
- b. difendere e promuovere lo status professionale nei settori della traduzione, della terminologia e dell'interpretariato;
- c. contribuire allo sviluppo delle competenze della categoria professionale e alla qualità dei servizi linguistici;
- d. favorire i contatti interpersonali e
- e. coltivare le relazioni interistituzionali.

Titolo II. Organizzazione

Art. 5 Organizzazione

L'Associazione si compone delle proprie socie e dei propri organi.

Capitolo 1 Socie

Art. 6 Categorie di socie

¹ L'Associazione prevede le seguenti categorie di socie:

- a. socie ordinarie
- b. socie aggregate
- c. socie pensionate
- d. socie onorarie
- e. socie sostenitrici

² Sono **socie ordinarie** le persone fisiche che svolgono un'attività professionale nei settori della traduzione, della terminologia e dell'interpretariato riconosciute dall'ASTTI con certificazione di libero professionista o validazione di impiegato.

³ Sono **socie aggregate** le persone fisiche in corso di formazione o attive nei suddetti tre settori professionali e che aspirano a ottenere una certificazione o una validazione ASTTI. La permanenza in questa categoria è limitata nel tempo.

⁴ Sono **socie pensionate** le ex socie ordinarie che non svolgono più la loro attività a titolo professionale.

⁵ Sono **socie onorarie** le persone che hanno ottenuto meriti particolari nell'ambito della professione.

⁶ Sono **socie sostenitrici** le persone fisiche o giuridiche che sostengono moralmente e materialmente gli obiettivi dell'ASTTI.

Art. 7 Decorrenza della qualità di socia

La qualità di socia decorre:

- a. per le socie ordinarie dall'ammissione da parte del Comitato sulla base di una procedura di certificazione o di validazione;
- b. per le socie aggregate dall'ammissione da parte del Comitato sulla base di un dossier di candidatura;
- c. per le socie pensionate dalla comunicazione alla Segreteria dell'avvenuta cessazione dell'attività professionale;
- d. per le socie onorarie dalla nomina da parte dell'Assemblea generale;
- e. per le socie sostenitrici dalla decisione del Comitato.

Art. 8 Decadenza della qualità di socia

¹ La qualità di socia decade:

- a. per dimissioni comunicate per iscritto alla Segreteria al più tardi tre mesi prima della fine dell'anno civile;
- b. per decesso o, nel caso delle persone giuridiche, per scioglimento;
- c. per radiazione alla fine dell'anno civile se la quota associativa non è stata versata nonostante il sollecito;
- d. per esclusione con decisione del Comitato conformemente a un regolamento specifico.

² L'Assemblea generale disciplina gli altri aspetti concernenti la qualità di socia in un regolamento specifico.

Art. 9 Gruppi regionali

¹ Il Comitato può istituire gruppi regionali.

² I gruppi regionali promuovono gli scambi fra colleghe a livello locale. Il Comitato disciplina i diversi aspetti in un regolamento specifico.

Capitolo 2 Organi

Art. 10 Organi

Gli organi dell'Associazione sono:

- a. l'Assemblea generale
- b. il Comitato
- c. le Commissioni
- d. la Segreteria
- e. l'organo di revisione dei conti

Sezione 1 Assemblea generale

Art. 11 Assemblea generale

L'Assemblea generale è l'organo supremo dell'Associazione.

Art. 12 Composizione

¹ La partecipazione all'Assemblea generale è aperta a tutte le socie.

² Solo le socie ordinarie e le socie onorarie che sono state in precedenza socie ordinarie hanno diritto di voto.

Art. 13 Convocazione

¹ L'Assemblea generale ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno su convocazione scritta del Comitato.

² L'ordine del giorno provvisorio e i relativi allegati sono inviati alle socie almeno 30 giorni (data di spedizione) prima della data fissata per l'Assemblea generale. Se singole richieste sono presentate in tempo utile, il Comitato invia l'ordine del giorno modificato almeno 12 giorni (data di spedizione) prima dell'Assemblea generale.

³ L'Assemblea generale può essere convocata in via straordinaria dal Comitato di sua propria iniziativa oppure su richiesta di almeno un quinto delle socie aventi diritto di voto.

Art. 14 Competenze

L'Assemblea generale ordinaria ha le seguenti competenze:

- a. adozione e modifica dello Statuto;
- b. emanazione di un codice deontologico;
- c. emanazione del regolamento interno dell'Assemblea generale;
- d. emanazione del regolamento di adesione;
- e. emanazione del regolamento dei compensi;
- f. nomina di presidente o copresidenti e degli altri componenti del Comitato;
- g. approvazione del verbale della precedente Assemblea generale;
- h. approvazione del rapporto di attività del Comitato;
- i. approvazione dei conti annuali e dell'operato del Comitato;
- j. approvazione del preventivo;
- k. decisione in merito alle quote associative;
- l. nomina dell'organo di revisione;
- m. decisione in merito alle singole richieste che sono pervenute alla Segreteria al massimo 20 giorni prima della data dell'Assemblea generale;
- n. ricorso contro le decisioni del Comitato in merito all'esclusione di socie;
- o. nomina di socie onorarie su proposta del Comitato;
- p. scioglimento e fusione dell'Associazione a norma dell'articolo 33 dello Statuto.

Art. 15 Presidenza e delibere

¹ Chi ricopre il ruolo di presidente, copresidente o vicepresidente del Comitato assume la presidenza dell'Assemblea generale.

² L'Assemblea generale delibera a maggioranza assoluta delle socie presenti e delle socie aventi diritto di voto rappresentate mediante procura scritta. In caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede l'Assemblea.

³ Il voto per procura è disciplinato in un regolamento.

Sezione 2 Comitato

Art. 16 Comitato

Il Comitato è l'organo direttivo dell'Associazione.

Art. 17 Composizione

Il Comitato è formato da un numero di membri variabile tra quattro e nove, eletti dall'Assemblea generale.

Art. 18 Presidenza

¹ Il Comitato è diretto da una presidente o due copresidenti. Le copresidenti hanno le stesse competenze della presidente unica.

² La presidente può o le copresidenti possono delegare questo compito. Le modalità sono stabilite in un specifico regolamento.

Art. 19 Elezioni

¹ I membri del Comitato sono eletti a scrutinio segreto per tre anni. Possono restare in carica al massimo per tre mandati consecutivi.

² Dopo una pausa di tre anni i membri del Comitato possono candidarsi per la rielezione.

³ Il Comitato si costituisce autonomamente e ne stabilisce le modalità in uno specifico regolamento.

Art. 20 Convocazione

¹ La presidente o una delle copresidenti convoca il Comitato ogni volta che lo ritiene necessario per trattare gli affari o su richiesta di almeno un terzo dei membri del Comitato.

² Questo compito può essere delegato. Le modalità sono stabilite in uno specifico regolamento.

Art. 21 Competenze

Il Comitato ha le seguenti competenze:

- a. definizione dell'orientamento strategico dell'Associazione;
- b. emanazione dei regolamenti necessari per il buon funzionamento dell'Associazione e che non competono a un altro organo;
- c. controllo del rispetto dello Statuto e dei regolamenti dell'Associazione da parte delle socie;
- d. gestione dell'Associazione;
- e. rappresentanza dell'Associazione verso l'esterno;
- f. istituzione delle commissioni;
- g. proposta dell'organo di revisione all'attenzione dell'Assemblea generale,
- h. organizzazione e convocazione dell'Assemblea generale;
- i. relazione annuale sull'attività all'attenzione delle socie;
- j. decisione in merito all'ammissione delle socie ad eccezione delle socie onorarie;
- k. nomina della Segreteria e vigilanza su di essa;
- l. attuazione delle delibere dell'Assemblea generale;
- m. tutti i compiti che non incombono ad altri organi ai sensi dello Statuto o del diritto imperativo.

Art. 22 Delega

Il Comitato ha la facoltà di delegare determinati compiti sulla base di un mansionario.

Art. 23 Potere di firma

Il Comitato conferisce potere di firma e ne disciplina le modalità in un regolamento.

Art. 24 Sedute

¹ Le sedute del Comitato non sono pubbliche. I membri del Comitato assumono collegialmente le decisioni prese.

² Il Comitato può invitare altre persone alle sue sedute di propria iniziativa.

³ Le delibere del Comitato sono messe a verbale. La Segreteria conserva i verbali.

Art. 25 Delibere

¹ Il Comitato può deliberare se la maggioranza dei suoi membri è presente.

² Il Comitato delibera a maggioranza semplice dei membri presenti.

³ In caso di parità di voto prevale il voto di chi presiede la seduta.

⁴ Per gli affari urgenti o se nessun membro chiede una trattazione orale, la presidente, una delle copresidenti o la vicepresidente può chiedere al Comitato di deliberare per via circolare (per esempio per posta elettronica). In tal caso le decisioni sono prese a maggioranza semplice dei voti espressi. Le decisioni figureranno sul verbale della seduta successiva del Comitato.

⁵ Il Comitato disciplina le ulteriori modalità relative alle sedute o alle delibere in un regolamento.

Sezione 3 Commissioni

Art. 26 Costituzione e compiti

¹ Il Comitato ha facoltà di istituire commissioni temporanee o permanenti.

² I loro compiti sono stabiliti in specifici regolamenti o mansionari.

Sezione 4 Organo di revisione

Art. 27 Compiti

¹ L'Assemblea generale nomina ogni anno l'organo di revisione che verifica i conti annuali dell'Associazione. Il suo mandato può essere rinnovato.

² L'organo di revisione redige un rapporto annuale all'attenzione dell'Assemblea generale.

Sezione 5 Segreteria

Art. 28 Segreteria

L'Associazione delega l'amministrazione a una segreteria, designata dal Comitato.

Sezione 6 Funzionamento e compenso

Art. 29 Funzionamento

Il Comitato disciplina le modalità di funzionamento degli organi dell'Associazione in regolamenti.

Art. 30 Compenso

¹ La presidente, le copresidenti, i membri del Comitato, i membri delle commissioni e altre socie che agiscono per conto dell'Associazione possono essere retribuiti.

² Le modalità sono disciplinate in un regolamento specifico.

Titolo III. Responsabilità

Art. 31 Responsabilità

¹ Gli impegni dell'Associazione sono coperti esclusivamente dal suo patrimonio.

² L'Associazione declina qualsiasi responsabilità per il comportamento delle sue socie, in particolare in riferimento all'esercizio della loro attività professionale.

Titolo IV. Esercizio

Art. 32 Esercizio

L'esercizio coincide con l'anno civile. La data di riferimento per la chiusura dei conti è il 31 dicembre.

Titolo V. Scioglimento e fusione

Art. 33 Scioglimento e fusione

¹ Lo scioglimento o la fusione dell'Associazione possono essere decisi o pronunciati solo dall'Assemblea generale convocata in via ordinaria, a condizione che vi partecipi almeno un quinto delle socie aventi diritto di voto.

² La decisione di sciogliere l'Associazione può essere presa esclusivamente a maggioranza dei due terzi delle socie presenti aventi diritto di voto; per la fusione è richiesta la maggioranza dei tre quarti delle socie presenti aventi diritto di voto.

³ Se all'Assemblea generale non è presente almeno un quinto delle socie aventi diritto di voto, sarà convocata una seconda Assemblea generale a distanza di due mesi. Quest'ultima ha facoltà di deliberare a prescindere dal numero delle socie presenti. Si applicano i quorum di cui al capoverso 2.

Art. 34 Patrimonio dell'Associazione

In caso di scioglimento dell'Associazione le socie non possono far valere alcun diritto sul patrimonio della stessa. Il patrimonio viene messo a disposizione di un'organizzazione che persegue scopi analoghi oppure di un'istituzione scientifica o di pubblica utilità.

Titolo VI. Modifica dello Statuto

Art. 35 Modifica dello Statuto

¹ Le richieste di modifica dello Statuto possono essere presentate dal Comitato o da un decimo delle socie aventi diritto di voto.

² Per modificare lo Statuto occorre la maggioranza dei due terzi delle socie presenti aventi diritto di voto.

Titolo VII. Disposizioni finali

Art. 36 Versioni

La versione italiana, francese e tedesca del presente Statuto fanno ugualmente fede.

Art. 37 Foro giuridico

Foro competente è quello del luogo dove ha sede l'Associazione.

Art. 38 Entrata in vigore

¹ Il presente Statuto è stato approvato dall'Assemblea generale tenutasi a Bienne il 4 luglio 2020 ed entra in vigore da subito.

² Sostituisce tutte le versioni precedenti.